

ICI sui fabbricati oggetto di condono edilizio

13 Febbraio 2003

L'Amministrazione Finanziaria si pronuncerà a breve sull'obbligo di pagamento dell'ICI sui fabbricati oggetto di condono edilizio, alla luce della disposizione contenuta all'art.2, comma 41 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004).

In particolare, verrà chiarito se il versamento a titolo di acconto (2 euro per mq), in conseguenza dei ritardi nell'attribuzione della rendita catastale, riguardi solo il biennio 2003-2004 ovvero anche tutti i periodi d'imposta precedenti a quello nel corso del quale viene attribuita la rendita.

In tal ambito, si ricorda che, al comma 41 dell'art.2 della Legge 350/2003, è stabilito che l'ICI sia dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Ciò a condizione che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente al 1° gennaio 2003.

Dal punto di vista operativo:

il **versamento** dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato:

- **a titolo di acconto**, salvo conguaglio,
- in **due rate di uguale importo**,
- entro i **termini ordinari** di pagamento dell'imposta **per l'anno 2004** (30 giugno 2004 e 20 dicembre 2004),
- in misura pari a **2 euro per ogni metro quadrato** di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

Per una trattazione dettagliata sull'argomento, si rinvia ai documenti [ICI - Novità del Disegno di Legge Finanziaria 2004 del 10/12/2003](#) e [Manovra fiscale 2004 del 22/01/2004](#).

[4656-art.2, comma 41 della Legge 24 dicembre 2003, n. 3.pdf](#)[Apri](#)